

A proposito del miglioramento del servizio giustizia e della sua efficienza e celerità, il c.d. decreto mille proroghe ha riservato una sorpresa :

ART. 36, COMMA 2/QUATER E 2/QUINQUES DELLA L. 28/02/2008 N. 31
2-quater. (1) *All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».*

2-quinques. (1) *La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza»; i commi 3 e 4 sono soppressi.*

Ad una prima e superficiale osservazione, credo che, ancora una volta, il Legislatore, in materia di giustizia, non si ponga affatto il problema dell'impatto e delle conseguenze che la modifica legislativa produce nella sua pratica attuazione.

La conseguenza certa in materia civile: le parti chiederanno sistematicamente che la notifica sia eseguita "a mani" perché avranno più certezza della regolarità del procedimento ed un minore costo perché, attraverso il servizio postale, saranno gravati dell'onere di una seconda raccomandata.

Tutte le notifiche destinate alle persone giuridiche se non ricevute direttamente dal legale rappresentante dovranno essere completate con la seconda raccomandata.

Quid Juris nel caso di impossibilità di recapitare il plico, ipotesi disciplinata dall'art. 8, che prevede l'avviso in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento? se detto avviso non è ricevuto dal destinatario personalmente, occorre l'ulteriore raccomandata prevista dalla novella legislativa? In caso affermativo le raccomandate diventano tre.

Gli uffici NEP, nel volgere di alcuni mesi, non potranno fare fronte ad una imprevista ed immediata mole di lavoro, anche perché il Ministero della Giustizia, con le direzioni generali che si occupano (?) dell'OO.GG. ha privilegiato le notificazioni a mezzo posta e, con la errata previsione delle notificazioni telematiche, ha dimezzato il personale UNEP B3 che espleta il servizio notificazioni, già al collasso in molti uffici.

Le conseguenze in materia penale saranno disastrose per quanto riguarda il rallentamento dei processi e la concreta possibilità che aumenterà il numero dei processi che "saltano" per mancate o irregolari notifiche. Gli uffici giudiziari richiedenti si affretteranno a richiedere la notificazione "a mani" con l'effetto di produrre la indubitabile disfunzione degli Unep.

Avv. Ciano Santanocita